

L. 30-12-1959 n. 1254

Norme interpretative della L. 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1960, n. 31.

Epigrafe

Articolo 1

Articolo 2

L. 30 dicembre 1959, n. 1254 ⁽¹⁾.

Norme interpretative della [L. 27 dicembre 1953, n. 959](#), sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1960, n. 31.

(2) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'[art. 1, L. 27 dicembre 1953, n. 959](#).

(3) Provvedimento abrogato dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 1

[Il [comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959](#), va così interpretato:

«Tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.

Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'[art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775](#), ed anche se si tratti di concessione anteriore al [decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664](#), o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale»] ⁽⁴⁾.

(4) Provvedimento abrogato dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.

Articolo 2

[Il *comma nono dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959*, va così interpretato:

«Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell'annualità del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto.

Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente all'utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso.

Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della prima annualità immediatamente successiva»] ⁽⁵⁾.

(5) Provvedimento abrogato dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.
